

FAQ su Emergenza COVID 19 - INDENNITÀ DI 600 EURO

1. TUTTI I LAVORATORI AUTONOMI POSSONO RICHIEDERE L'INDENNITÀ?

No, l'indennità può essere richiesta, a particolari condizioni, dai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti in Gestione Separata, dai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 febbraio 2020, dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, dai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, dagli operai agricoli a tempo determinato, dai lavoratori iscritti all'ENPALS.

2. TUTTI I LIBERI PROFESSIONISTI HANNO DIRITTO ALL'INDENNITÀ?

No, hanno diritto all'indennità i liberi professionisti che hanno una partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione Separata dell'Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Sono dunque esclusi i liberi professionisti iscritti alle specifiche casse. Per costoro è prevista un'altra misura dall'articolo 44 del DL n. 18/2020; per la sua attuazione è stato adottato uno specifico DM in corso di pubblicazione.

3. I LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI E CONTEMPORANEAMENTE IN GESTIONE SEPARATA HANNO DIRITTO ALL'INDENNITÀ?

Sì, i lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive Gestioni Speciali per accedere all'indennità, non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria, ad esclusione della Gestione Separata Inps. L'esclusività di iscrizione è richiesta solo per gli assicurati in Gestione Separata.

4. I COLLABORATORI DI IMPRESA FAMILIARE ARTIGIANA O COMMERCIALE HANNO DIRITTO ALL'INDENNITÀ? SE SÌ, TUTTI INDISTINTAMENTE O SOLO QUELLI CON REDDITO IN IMPRESA FAMILIARE COSTITUITA SECONDO CODICE CIVILE?

Sì, anche i coadiutori e i coadiuvanti hanno diritto all'indennità, non è richiesto dall'articolo 28 che i destinatari siano titolari d'impresa. Non è rilevante se l'impresa sia costituita ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile oppure ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 917/86, senza attribuzione di reddito di impresa ai fini fiscali ai collaboratori.

5. PER ACCEDERE ALL'INDENNITÀ È NECESSARIO ESSERE IN REGOLA CON IL VERSAMENTO CONTRIBUTIVI?

L'articolo 28 del D.L. 18 prevede l'indennizzo di 600 euro per il mese di marzo agli iscritti alle gestioni INPS degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti. L'unica condizione posta dal decreto è di non essere pensionati o iscritti ad altra forma obbligatoria (salvo la Gestione Separata).

6. I SOCI DI SOCIETÀ HANNO DIRITTO ALL'INDENNITÀ?

Sì, se si tratta di soci che partecipano all'attività lavorativa con iscrizione alle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi. L'indennità non spetta ai soci di capitale.

7. E' NECESSARIO DEMONSTRARE CHE L'AZIENDA ARTIGIANA È CHIUSA PER VIA DECRETI O DEMONSTRARE UNA RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA?

No, l'articolo 28 non pone particolari condizioni al riguardo.

8. RICADONO NELLA CASISTICA DEI BENEFICIARI DI TALE INDENNITÀ ANCHE GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ CHE PERCEPISCONO IL COMPENO

L'articolo 27 del DL prevede che sono destinatari dell'indennità:

- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione Separata dell'INPS
- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione Separata dell'INPS

non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Pertanto, al di fuori di queste ipotesi non sembra vi siano altri destinatari.

Gli amministratori vi rientrano se hanno un contratto di collaborazione, sempre a condizione che non siano anche soci con iscrizione alla relativa Gestione Speciale; in tal caso avrebbero diritto come lavoratori autonomi.

9. L'INDENNITÀ CONCESSA IN FAVORE DEI LAVORATORI AGRICOLI È CUMULABILE CON L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA?

Tenuto conto che l'indennità di disoccupazione agricola da richiedere nel 2020 è concessa a copertura dei periodi non lavorati nel 2019, si ritiene che la stessa sia cumulabile con la specifica indennità prevista dal Decreto Cura Italia.

10. TUTTI I LAVORATORI STAGIONALI HANNO DIRITTO ALL'INDENNITÀ?

No, hanno diritto all'indennità i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e non titolari di rapporto di lavoro alla stessa data.

11. L'INDENNITÀ CONCESSA IN FAVORE DEI LAVORATORI STAGIONALI È CUMULABILE CON L'INDENNITÀ DI NASPI?

In considerazione del fatto che la norma non lo esclude espressamente si ritiene che le due indennità possano essere cumulabili.

12. L'ARTIGIANO TITOLARE DI ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ ISCRITTO ALLA GESTIONE SPECIALE PUÒ OTTENERE L'INDENNITÀ?

No, perché il beneficio è precluso ai titolari di trattamento pensionistico, quale, a tali fini, si deve ritenere l'assegno ordinario.

13. IL SOGGETTO PERCETTORE DI REDDITO DI CITTADINANZA PUÒ OTTENERE L'INDENNITÀ?

No, i titolari di tale misura sono espressamente esclusi dal diritto all'indennità.

14. TUTTI I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO ISCRITTI ALL'EX ENPALS POSSONO BENEFICIARE DELL'INDENNITÀ?

No, possono ottenere il beneficio soltanto i lavoratori dello spettacolo che abbiano versato al Fondo almeno 30 contributi giornalieri nell'anno 2019, abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro, e non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, né abbiano un rapporto di lavoro dipendente alla data 17 marzo 2020.

15. GLI SPORTIVI CHE HANNO UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PRESSO FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEVONO PRESENTARE DOMANDA ALL'INPS PER OTTENERE IL BENEFICIO?

No, le istanze devono essere presentate dagli interessati alla società Sport e Salute S.p.A., unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Le modalità di presentazione delle domande e i criteri di gestione dell'apposito fondo, nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, saranno stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, che dovrà essere adottato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

29 marzo 2020